

ACCESSO ALL'ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRIGENTE.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

FATTO

La dott.ssa, dirigente presso il Ministero resistente, ha partecipato all'interpello per l'assegnazione di un posto di dirigente, poi assegnato alla dott.ssa, Successivamente, in qualità di partecipante alla procedura, con istanza del 13 dicembre 2018, ha chiesto di accedere all'atto del conferimento dell'incarico ed ai documenti connessi. Il Ministero resistente con provvedimento del 21 dicembre ha differito l'accesso all'esito della registrazione del decreto da parte degli organi di controllo, con ciò qualificando implicitamente l'atto acceduto quale atto interno e, quindi, sottratto all'accesso. L'amministrazione ha poi evidenziato che i chiesti documenti saranno pubblicati sul sito del Ministero.

Il provvedimento di differimento del 21 dicembre 2018 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 24 del 1990.

DIRITTO

La Commissione rilava che la ricorrente quale partecipante alla procedura selettiva citata, è titolare di un interesse endoprocedimentale, ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, ragione per la quale non è necessaria la dimostrazione dell'interesse della ricorrente.

La Commissione poi ricorda che, l'art. 22, comma 1 lett. d) della legge n. 241 del 1990, definisce "documento amministrativo, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 17 gennaio 2019).